



CAPITAL ADVISORY

## Credito inesistente e Credito non spettante

La *Corte di Cassazione*, con sentenza n.34445 depositata il 16 novembre 2021, stabilisce che per **credito inesistente** deve intendersi il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non risulti riscontrabile mediante l'attività di liquidazione e controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) nonché dell'articolo 54-bis del Dpr 633/1972.

Devono dunque ricorrere – secondo la Corte – entrambi i requisiti per considerare inesistente il credito: ne deve mancare il presupposto costitutivo; l'inesistenza non risulti evincibile dai controlli automatizzati o formali o dai dati in possesso dell'amministrazione.

La sussistenza, dunque, di uno solo di essi non può determinare la configurazione di un credito inesistente ma di un **credito non spettante**.

Quanto alla mancanza del presupposto costitutivo, per considerare il credito inesistente si deve trattare – sempre secondo la Corte – di situazione non reale o non vera «ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di fraudolenza».

Solamente quando il credito d'imposta è stato generato da operazioni simulate o da documenti falsi, ancorché lo stesso credito sia indicato in dichiarazione, si può considerare il credito come inesistente.

La Corte di cassazione ripudia, dunque, espressamente i precedenti della stessa Corte, con i quali era stato affermato che risulta privo di senso il distinguo tra *credito non spettante e credito inesistente*.

Viale Bruno Buozzi, 109  
00197 Roma (RM)  
Tel: 068088554 – Fax: 0680662705



CAPITAL ADVISORY

Email: [segreteria@capitaladvisory.net](mailto:segreteria@capitaladvisory.net)  
Website: [www.capitaladvisory.net](http://www.capitaladvisory.net)